

33. In conseguenza delle premesse disposizioni i beni dei Conventi e Monasteri non conservati agl' Istituti rispettivi, e le Case parimente non conservate si aggregheranno al Demanio nazionale.

34. Questi beni saranno messi in vendita, ed il prezzo sarà versato alla Cassa del Monte Napoleone per l'estinzione degli effetti del Debito pubblico, prelevati cinque milioni sulle dette vendite da applicarsi al compimento del Ducato di Milano.

35. Per le prime spese da incontrarsi a quest'oggetto si metterà in vendita ripartitamente in quattro anni successivi tanta parte dei beni della Fabbrica per formare un capitale di un milione, e duecento mille lire, designandosi per essere vendute in preferenza le case, il mantenere le quali fosse più oneroso alla Fabbrica per la loro situazione, e per lo stato, in cui si trovassero.

36. Quelle Case religiose, le quali hanno dei beni fuori Stato per ora si conservano, salva l'aggregazione di altri Religiosi, o Religiose da mantenere secondo le possibilità del reddito rispettivo.